

# Creditori pagati con proventi della cessione dei beni, non è sottrazione fraudolenta

**Autore:** Graziotto Fulvio

**In:** Diritto civile e commerciale

Anche se l'atto dispositivo di un bene tanto mobile quanto immobile rende di per sé maggiormente difficoltosa ed incerta l'esazione del credito, essendo il danaro bene fungibile per eccellenza e quindi più facilmente occultabile, tanto da legittimare l'esperibilità dell'actio revocatoria in sede civile, non può ritenersi integrata la finalità fraudolenta sul piano penale, dovendo l'atto dispositivo essere caratterizzato da un quid pluris, ovverosia dalla modalità ingannevole attraverso la quale viene realizzato.

**Decisione:** Sentenza n. 10161/2018 Cassazione Penale - Sezione III

**Massima:** Per incorrere nella responsabilità penale prevista dall'art. 11 del Decreto Legislativo n. 74/2000 occorre che l'atto dispositivo sia connotato dalla peculiare finalità fraudolenta: il concetto di frode evocato presuppone non soltanto la lesione di un diritto altrui, ma anche la specifica modalità attraverso la quale viene tale lesione effettuata, ovverosia l'inganno atto a configurare una situazione di apparenza diversa da quella della realtà sottostante, costituita dalla riduzione del patrimonio del debitore, così da mettere a repentaglio l'azione di recupero per l'Erario, o comunque da renderla più difficoltosa.

## Osservazioni

Per la Suprema Corte «se è ben vero che l'atto dispositivo di un bene tanto mobile quanto immobile rende di per sé maggiormente difficoltosa ed incerta l'esazione del credito, essendo il danaro bene fungibile per eccellenza e quindi più facilmente occultabile, tanto da legittimare l'esperibilità dell'actio revocatoria in sede civile, non può tuttavia perciò ritenersi integrata la finalità fraudolenta sul piano penale, dovendo l'atto dispositivo essere caratterizzato da un quid pluris, ovverosia dalla modalità ingannevole attraverso la quale viene realizzato.

Diversamente opinando, il concetto di atto fraudolento verrebbe a dilatarsi oltre misura fino a far coincidere i presupposti del reato di cui all'art.11 d. lgs 74/2000 con quelli dell'azione revocatoria civile, frustrando, in contrasto con la stessa lettera legis, la finalità perseguita dal legislatore penale che consiste nella punibilità del contribuente che intenzionalmente sottrae con modalità fraudolente i beni facenti parte del proprio patrimonio riducendo la garanzia del Fisco e così neutralizzando, secondo una prognosi da effettuarsi ex ante, in tutto od in parte la fruttuosità di una eventuale procedura esecutiva»

Ne discende che *«la vendita da parte dell'imputata delle attrezzature della società da lei amministrata che, così come accertato sin dalla sentenza di primo grado e non smentito dalla pronuncia impugnata, è stata effettuata a prezzo di mercato con incameramento del suddetto corrispettivo da parte della società alienante, configura un atto, che sebbene pregiudizievole per l'Erario essendo stato il danaro destinato al soddisfacimento di altri debiti da cui la stessa società era gravata, è privo tuttavia del carattere fraudolento richiesto per il perfezionamento del reato contestato»*.

## Giurisprudenza rilevante

1. Cass. 3011/2016
2. Cass. 14720/2008

## Disposizioni rilevanti

**DECRETO LEGISLATIVO 10 marzo 2000, n. 74**

## **Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto**

Vigente al: 09-06-2018

### **Art. 11- Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte**

1. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

2. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sè o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

### **Volume consigliato**

<https://www.diritto.it/creditori-pagati-proventi-della-cessione-dei-beni-non-sottrazione-fraudolenta-al-pagamento-delle-imposte/>